



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 28 ottobre 2025
Informativa n. 149/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Verifica del possesso del domicilio digitale (PEC) da parte degli iscritti – Elezioni con modalità di voto da remoto

Cara, Caro Presidente,

in vista delle prossime consultazioni elettorali che, come sai, si svolgeranno con modalità di voto da remoto, desidero richiamare la Tua attenzione in merito all'importanza per il Consiglio dell'Ordine di verificare che tutti gli iscritti nell'albo siano in possesso di un domicilio digitale (PEC) attivo e regolarmente comunicato all'Ordine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

Infatti, tutti i titolari dell'elettorato attivo riceveranno, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine, il link per accedere alla piattaforma informatica ed esercitare il diritto di voto, dopo aver effettuato l'autenticazione tramite SPID o CIE.

In ragione di ciò Ti invito:

1. ad effettuare un controllo aggiornato della presenza del domicilio digitale per ciascun iscritto avente diritto al voto;
2. ad applicare la disposizione di cui all'art. 16, comma 7-bis del d.l. 185/2008, come modificato dal d.l. 76/2020, diffidando gli iscritti che non abbiano comunicato il proprio domicilio all'Ordine, o abbiano comunicato un domicilio digitale che sia risultato "non valido" o "inattivo", a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, informando che - in caso di mancato adempimento nei termini indicati - il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto (sul punto si veda l'informativa n. 143/2020);
3. a ricordare agli iscritti che, in base a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1-quater del CAD (decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82), i soggetti che hanno l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale hanno anche "l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione ...".

Ti raccomando di concludere le verifiche con congruo anticipo rispetto all'avvio delle operazioni elettorali, in modo da garantire l'ampia partecipazione al voto da parte degli iscritti.

Gli iscritti sospesi dal Consiglio dell'Ordine per mancata comunicazione del domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16, comma 7-*bis* del su citato d.l. 185/2008, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo qualora, entro la data di presentazione delle liste elettorali (entro il 16 dicembre 2025), provvedano a comunicare all'Ordine il proprio domicilio digitale. Trattandosi di sospensione a tempo indeterminato, revocabile quando l'iscritto 'sani' a posteriori la propria condizione, si ritiene infatti applicabile in via analogica quanto previsto dall'art. 20, comma 2 de D.Lgs. 139/2005 con riferimento ai sospesi per morosità ai quali è consentito l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento delle morosità entro la data di presentazione delle liste.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio